



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 47 del 4 Maggio 2018

**DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA DPF009**

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

DETERMINAZIONE 20.12.2017, n. DPF009/20

Parere di compatibilità programmatoria ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per il trasferimento di n. 40 posti letto per anziani (R.S.A.) dal Comune di Celano (AQ) al Comune di Fontecchio (AQ), da parte dell'Associazione "Opera S. Maria della Pace" 5

DETERMINAZIONE 24.01.2018, n. DPF009/02

Parere di compatibilità programmatoria ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. - ASP n. 1 della Provincia di Teramo - Casa di Riposo "G. De Benedictis" di Teramo. Ampliamento RP anziani..... 5

DETERMINAZIONE 08.02.2018, n. DPF009/03

Parere di compatibilità programmatoria ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. - Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti a seguito delle risultanze contenute nella D.G.R. 30 Marzo 2017 n. 129. 6

DETERMINAZIONE 08.02.2018, n. DPF009/04

Parere di compatibilità programmatoria ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. - Azienda U.S.L. di Pescara a seguito delle risultanze contenute nella D.G.R. 30 marzo 2017 n. 129..... 7

DETERMINAZIONE 08.02.2018, n. DPF009/05

Parere di compatibilità programmatoria ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. - Azienda U.S.L. di Teramo a seguito delle risultanze contenute nella D.G.R. 30 marzo 2017 n. 129..... 8

DETERMINAZIONE 08.02.2018, n. DPF009/06

Parere di compatibilità programmatoria ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. - Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila a seguito delle risultanze contenute nella D.G.R. 30 marzo 2017 n. 129..... 8

DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPF009/07

Parere di compatibilità programmatoria ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. nei confronti della società "LDC Dental s.n.c." per la realizzazione di un ambulatorio di odontoiatria nel Comune di Sulmona (AQ). 9

DETERMINAZIONE 19.02.2018, n. DPF009/08

Parere di compatibilità programmatoria ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. nei confronti della società "Radiologia le Laudi s.r.l." per la realizzazione di un ambulatorio di diagnostica per immagini e di un ambulatorio di fisiochinesiterapia nel Comune di Pescara.10

DETERMINAZIONE 09.03.2018, n. DPF009/12

Parere di compatibilità programmatoria, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della "Societa' Bien vivre s.r.l.", per la realizzazione di un ambulatorio delle professioni sanitarie (infermiere pediatrico, ostetrico e fisioterapista) nel Comune di Chieti.10

DETERMINAZIONE 09.03.2018, n. DPF009/13

Parere di compatibilità programmatoria, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società "ARCHÈ s.r.l.", per la realizzazione di un poliambulatorio di specialistica medica e specialistica chirurgica nel Comune di Giulianova (TE), a seguito del trasferimento dal Comune di Notaresco (TE).11

DETERMINAZIONE 19.03.2018, n. DPF009/17

Parere di compatibilità programmatoria, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società "FOR LIFE s.r.l.", per la realizzazione di un ambulatorio di odontoiatria, ad ampliamento della struttura sanitaria trasferitasi nell'immobile sito in viale Mazzini s.n.c., località Ponte Nuovo, del Comune di Sulmona (AQ).12

DETERMINAZIONE 04.04.2018, n. DPF009/18

Welness s.r.l. - richiesta del parere di compatibilità programmatoria ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per l'ampliamento/trasformazione di un centro di medicina dello sport di I livello in un centro di medicina dello sport di II livello, nel Comune di Montorio al Vomano (TE) - Ordinanza TAR Abruzzo n. 00145/2017 del 22.06.2017 - Ordinanza Consiglio di Stato n. 3979/2017 del 21.09.2017. provvedimenti.....13

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

DETERMINAZIONE 20.12.2017, n. DPF009/20
Parere di compatibilità programmatica ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per il trasferimento di n. 40 posti letto per anziani (R.S.A.) dal Comune di Celano (AQ) al Comune di Fontecchio (AQ), da parte dell'Associazione "Opera S. Maria della Pace".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO*Omissis***DETERMINA**

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore dell'Associazione "Opera S. Maria della Pace", con sede legale nel Comune di Roma, in Via Pineta Sacchetti n. 231/d, P.Iva n. 05659281009, il parere favorevole di compatibilità programmatica di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii. ai fini del trasferimento nel Comune di Fontecchio (AQ), in C.da Madonna delle Grazie s.n.c., di n° 40 p.l. residenziali, presso la R.S.A. di Fontecchio;
2. **di precisare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità

programmatica è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lettere b) e c), della L.R. 31.07.2007 n. 32 ss.mm.ii.;

3. **di precisare** che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
- decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro 30gg, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;

4. **di notificare** la presente determina al Comune di Fontecchio (AQ) e di trasmetterne copia alla Società e all'Azienda U.S.L. 01 Avezzano - Sulmona - L'Aquila;5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 24.01.2018, n. DPF009/02
Parere di compatibilità programmatica ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. - ASP n. 1 della Provincia di Teramo - Casa di Riposo "G. De Benedictis" di Teramo. Ampliamento RP anziani.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona – ASP N. 1 della Provincia di Teramo, con sede legale in Teramo, in Viale Francesco Crispi n. 245, C.F. 0011559067, il parere favorevole di compatibilità programmatica di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e ss.mm.ii., dell'ampliamento con ulteriori n. 60 posti letto in regime di RP Anziani nell'unità immobiliare sita nel Comune di Teramo, in Viale Crispi n. 245, presso la R.A. della Casa di Riposo "G. De Benedictis";
2. **di precisare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro 30 gg., al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determinazione al Comune di Teramo e di trasmetterne copia alla ASP N. 1 della Provincia di Teramo e all'Azienda U.S.L. 04 di Teramo;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal DLgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione

Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal DLgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 08.02.2018, n. DPF009/03
Parere di compatibilità programmatica ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. – Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti a seguito delle risultanze contenute nella D.G.R. 30 Marzo 2017 n. 129.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti, il parere di compatibilità programmatica specificatamente alle strutture elencate di cui alla tabella in narrativa, fatta eccezione per i posti letto indicati nel seguente punto 2) del presente dispositivo;
2. **di sospendere** il parere di compatibilità programmatica ex art. 3 L.R. n. 32/2007 al P.O. di Atesa fino alla definizione della procedura avviata con la D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 15, con conseguente indisponibilità dei relativi posti letto fino alla conclusione della predetta procedura;
3. **di evidenziare** che, ai sensi del Paragrafo 5.1.1 della L.R. n. 5/2008, ai fini del progressivo riequilibrio pubblico/privato dell'offerta globale dei posti della residenzialità, è prevista una riserva obbligatoria di almeno il 50% in favore delle strutture pubbliche, le quali sono tenute ad assicurare il loro pieno utilizzo;
4. **di precisare** che il rilascio del presente parere favorevole di compatibilità programmatica è finalizzato al rispetto

di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii. e con il già citato obbligo di garantirne il loro pieno utilizzo, ai sensi del Paragrafo 5.1.1. alla L.R. n. 5/2008;

5. **di sottolineare** che:
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale è un atto obbligatorio e vincolante e costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro i trenta giorni successivi, al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
6. **di notificare** la presente determinazione all'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti, Dipartimento prevenzione e ai Comuni di Atesa, Guardiagrele, Gissi e Casoli;
7. **di dare** attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 08.02.2018, n. DPF009/04
Parere di compatibilità programmatica ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. - Azienda U.S.L. di Pescara a seguito delle risultanze contenute nella D.G.R. 30 marzo 2017 n. 129.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Azienda U.S.L. di Pescara, il parere di compatibilità programmatica specificatamente alle strutture elencate di cui alla tabella in narrativa;
2. **di evidenziare** che, ai sensi del Paragrafo 5.1.1 della L.R. n. 5/2008, ai fini del progressivo riequilibrio pubblico/privato dell'offerta globale dei posti della residenzialità, è prevista una riserva obbligatoria di almeno il 50% in favore delle strutture pubbliche, le quali sono tenute ad assicurare il loro pieno utilizzo;
3. **di precisare** che il rilascio del presente parere favorevole di compatibilità programmatica è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii. e con il già citato obbligo di garantirne il loro pieno utilizzo, ai sensi del Paragrafo 5.1.1. alla L.R. n. 5/2008;
4. **di sottolineare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale è un atto obbligatorio e vincolante e costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro i trenta giorni successivi, al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
5. **di notificare** la presente determinazione all'Azienda U.S.L. di Pescara, Dipartimento prevenzione e ai Comuni di Cepagatti, Città Sant'Angelo, Tocco da Casauria, San Valentino, Penne, Popoli;
6. **di dare** attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 08.02.2018, n. DPF009/05
Parere di compatibilità programmatica ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. - Azienda U.S.L. di Teramo a seguito delle risultanze contenute nella D.G.R. 30 marzo 2017 n. 129.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Azienda U.S.L. di Teramo, il parere di compatibilità programmatica specificatamente alle strutture elencate di cui alla tabella in narrativa;
2. **di evidenziare** che, ai sensi del Paragrafo 5.1.1 della L.R. n. 5/2008, ai fini del progressivo riequilibrio pubblico/privato dell'offerta globale dei posti della residenzialità, è prevista una riserva obbligatoria di almeno il 50% in favore delle strutture pubbliche, le quali sono tenute ad assicurare il loro pieno utilizzo;
3. **di precisare** che il rilascio del presente parere favorevole di compatibilità programmatica è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii. e con il già citato obbligo di garantirne il loro pieno utilizzo, ai sensi del Paragrafo 5.1.1. alla L.R. n. 5/2008;
4. **di sottolineare** che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale è un atto obbligatorio e vincolante e costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
- decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro i trenta giorni successivi, al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;

5. **di notificare** la presente determinazione all'Azienda U.S.L. di Teramo, Dipartimento prevenzione e ai Comuni di Giulianova, Castiglione Messer Raimondo, Isola del Gran Sasso, Cellino Attanasio, Castilenti;
6. **di dare** attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 08.02.2018, n. DPF009/06
Parere di compatibilità programmatica ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. - Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila a seguito delle risultanze contenute nella D.G.R. 30 marzo 2017 n. 129.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, il parere di compatibilità programmatica specificatamente alle strutture elencate di cui alla tabella in narrativa;
2. **di evidenziare** che, ai sensi del Paragrafo 5.1.1 della L.R. n. 5/2008, ai fini del progressivo riequilibrio pubblico/privato dell'offerta globale dei posti della residenzialità, è prevista una riserva obbligatoria di almeno il 50% in favore delle strutture pubbliche, le quali sono tenute ad assicurare il loro pieno utilizzo;
3. **di precisare** che il rilascio del presente parere favorevole di compatibilità programmatica è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii. e con il già citato obbligo di garantirne il loro pieno utilizzo, ai sensi del Paragrafo 5.1.1. alla L.R. n. 5/2008;
4. **di sottolineare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale è un atto obbligatorio e vincolante e costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro i trenta giorni successivi, al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
5. **di notificare** la presente determinazione all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Dipartimento prevenzione e al Comune di Montereale;
6. **di dare** attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione

Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPF009/07
Parere di compatibilità programmatica ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. nei confronti della società "LDC Dental s.n.c." per la realizzazione di un ambulatorio di odontoiatria nel Comune di Sulmona (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società "LDC Dental s.n.c.", con sede legale nel Comune di Sulmona (AQ), in Viale Mazzini n. 97, P.Iva n. 01780680664, il parere favorevole di compatibilità programmatica di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii. ai fini della realizzazione di un Ambulatorio di Odontoiatria nell'unità immobiliare sita nel Comune di Sulmona (AQ) in via Salvatore Di Giacomo nn. 13-15-17;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;

- decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
- 4. **di notificare** la presente determina al Comune di Sulmona (AQ) e di trasmetterne copia alla Società e all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
- 5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 19.02.2018, n. DPF009/08
Parere di compatibilità programmatica ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. nei confronti della società "Radiologia le Laudi s.r.l." per la realizzazione di un ambulatorio di diagnostica per immagini e di un ambulatorio di fisiochinesiterapia nel Comune di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società "Radiologia Le Laudi S.r.l.", con sede legale nel Comune di Pescara in Via Giovanni Amendola n. 12, P.Iva n. 02168320683, il parere favorevole di compatibilità programmatica di cui

all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii. ai fini della realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini e di un Ambulatorio di Medicina fisica ed FKT nell'unità immobiliare sita nel Comune di Pescara, Via Marconi nn. 273-275-277;

2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Pescara e di trasmetterne copia alla Società e all'Azienda U.S.L. di Pescara;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 09.03.2018, n. DPF009/12
Parere di compatibilità programmatica, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della "Società Bien

vivre s.r.l.”, per la realizzazione di un ambulatorio delle professioni sanitarie (infermiere pediatrico, ostetrico e fisioterapista) nel Comune di Chieti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Bien Vivre S.r.l. con sede nel Comune di Chieti, Viale Abruzzo n. 228, Partita IVA 02250460694, il parere favorevole di compatibilità programmatica di cui all'art. 3, comma 5 della L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii. ai fini della realizzazione di un Ambulatorio delle Professioni Sanitarie (infermiere, infermiere pediatrico, ostetrico e fisioterapista) nell'immobile sito nel Comune di Chieti in Viale Abruzzo n. 228;
2. **di precisare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lettere b) e c), della L.R. 31.07.2007 n. 32 ss.mm.ii.;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro 30gg, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Chieti e di trasmetterne copia alla Società e all'Azienda U.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti;

5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 09.03.2018, n. DPF009/13
Parere di compatibilità programmatica, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società "ARCHÈ s.r.l.", per la realizzazione di un poliambulatorio di specialistica medica e specialistica chirurgica nel Comune di Giulianova (TE), a seguito del trasferimento dal Comune di Notaresco (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa

1. **di rilasciare** in favore della Società "ARCHE" S.r.l., con sede legale nel Comune di Giulianova (TE) in Via Mamiani n. 7, P.Iva n. 01739750675, il parere favorevole di compatibilità programmatica di cui all'art. 3, comma 5 della L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione, a seguito del trasferimento dal Comune di Notaresco (TE), di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica medica e Specialistica chirurgica, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Giulianova (TE) in via Mamiani n. 7
2. **che la realizzazione** del Poliambulatorio nell'unità immobiliare sita a Giulianova in via Mamiani n. 7

determinerà, ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio alla Società "Archè S.r.l. da parte del Comune di Giulianova, la cessazione di efficacia dell'autorizzazione alla realizzazione precedentemente rilasciata alla medesima società dal Comune di Notaresco per il Poliambulatorio di Specialistica medica e Specialistica chirurgica;

3. **di precisare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lettere b) e c), della L.R. 31.07.2007 n. 32;
4. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro 30 gg, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
5. **di notificare** il presente decreto ai Comuni di Notaresco (TE) e Giulianova (TE) e di trasmetterne copia alla Società e all'Azienda U.S.L. 04 di Teramo;
6. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 19.03.2018, n. DPF009/17
Parere di compatibilità programmatica, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società "FOR LIFE S.r.l.", per la realizzazione di un ambulatorio di odontoiatria, ad ampliamento della struttura sanitaria trasferitasi nell'immobile sito in viale Mazzini s.n.c., località Ponte Nuovo, del Comune di Sulmona (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società "For Life S.r.l.", con sede legale nel Comune di Sulmona (AQ), Località Ponte Nuovo traversa di Viale Mazzini, P.Iva n. 01349370666, il parere favorevole di compatibilità programmatica di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Odontoiatria, ad ampliamento della struttura sanitaria trasferitasi nell'immobile ubicato in Viale Mazzini s.n.c., Località Ponte Nuovo, del Comune di Sulmona;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;
3. **di precisare** che la richiesta per la realizzazione dell'Ambulatorio di Specialistica Medica sarà oggetto di successiva istruttoria, da effettuarsi ai sensi della D.G.R. n. 417 del 28 luglio 2017;
4. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;

- decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
- 5. **di notificare** la presente determina al Comune di Sulmona (AQ) e di trasmetterne copia alla Società e all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
- 6. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 7. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 04.04.2018, n. DPF009/18
Wellness s.r.l. - richiesta del parere di compatibilità programmatoria ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per l'ampliamento/trasformazione di un centro di medicina dello sport di I livello in un centro di medicina dello sport di II livello, nel Comune di Montorio al Vomano (TE) - Ordinanza TAR Abruzzo n. 00145/2017 del 22.06.2017 - Ordinanza Consiglio di Stato n. 3979/2017 del 21.09.2017. provvedimenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di prendere atto** dell'ordinanza n. 00145/2017 pubblicata il 22.06.2017

2. **di prendere atto** dell'ordinanza n. 3979/2017 pubblicata il 21.09.2017 con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto dalla Regione Abruzzo avverso la citata ordinanza del TAR n. 00145/2017;
3. **di rilasciare** conseguentemente in favore della Società Wellness S.r.l., con sede in Montorio al Vomano (TE), Via Piane n. 222/226, P.Iva n. 01053130678, il parere favorevole di compatibilità programmatoria di cui all'art. 3, comma 5 della L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii. ai fini dell'ampliamento/trasformazione del "Centro di Medicina dello Sport di I livello Dott. Giovanni Bonaduce" in un Centro di Medicina dello Sport di II livello nel Comune di Montorio al Vomano (TE);
4. **di precisare**, altresì, che l'adozione del presente provvedimento, oltre a non costituire acquiescenza ai fini del contenzioso in corso di cui in premessa, è condizionata risolutivamente alla formazione di un eventuale giudicato favorevole alla Regione Abruzzo, con la conseguenza che alla Wellness S.r.l. sarà revocato il parere di cui sopra, qualora quest'ultima risultasse soccombente nel procedimento giudiziario meglio indicato in premessa;
5. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura, sarà compito del Comune comunicare, entro 30gg, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;

6. **di notificare** la presente determina al Comune di Montorio al Vomano (TE) e di trasmetterne copia alla Società e all'Azienda U.S.L. di Teramo;
7. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
8. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
10. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it